

STATUTO

IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN POLO D'ENZA RE VIA
PONTENOVO 2

Numero REA: RE - 184354

Codice fiscale: 01428010357

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP.N. 56619/19896	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di San Polo d'Enza (RE),	
la Società cooperativa denominata "Il Pilastro Società	
Cooperativa sociale".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio	
di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
rappresentanze anche altrove, trasferire la sede sociale	
nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete all'Assemblea	
dei soci la decisione del trasferimento della sede in Comune	
diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di	
sedi secondarie.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al (31) dicembre	
duemilacinquantacinque (2055) e potrà essere prorogata con	
delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di	
recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico e Mission)	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
generale della comunità alla promozione umana e	

	all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi cristiani della	
	condivisione evangelica e, inoltre, ai principi che sono	
	alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche, un'equa distribuzione dei	
	beni, il lavoro inteso non come strumento ma come reciproca	
	collaborazione in base alle capacità di ciascuno e la	
	priorità dell'uomo sul denaro.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, enti ecclesiali, altre imprese ed imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale,	
	nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	

	speculativi tramite la gestione in forma associate	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi, a norma dell'art. 1 lett. a)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o	
	in convenzione, le seguenti attività e servizi:	
	1. Gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di	
	animazione e di assistenza;	
	2. Gestione di strutture residenziali, semi residenziali e/o	
	centri diurni per soggetti svantaggiati e/o disabili;	
	3. Promozione, istituzione e gestione di nidi, micro nidi,	
	servizi integrativi e/o sperimentali, scuole dell'infanzia	
	ed altre attività educative in genere;	
	4. Promozione e gestione di attività educative e ricreative	
	di cui alla L. 206/2003;	
	5. Promozione e gestione di attività culturali, turistiche,	

	editoriali, ludiche e ricreative di valorizzazione della	
	persona e per favorire la partecipazione attiva dei	
	cittadini alla vita sociale della collettività.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività	
	connesse o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di beni	
	immobili, magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a società in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	

	iscritte in appositi albi.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E'	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative, e potrà,	
	inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	

	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità	
	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> ,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	

	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	della Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	

	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio	
	di Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	

	dall'articolo 19 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio	
	di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato,	
	a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	

	disposizioni dei soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a 50,00 Euro.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	24, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 comma 1 del codice civile.	
	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	

	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione e diritti dei soci	
	sovventori)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	

	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,	
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra queste ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	

	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	
	delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI	
	DEBITO	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al	
	minor importo tra il valore contabile delle riserve	
	indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo	
	bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.	
	Il valore di ciascuna azione è di 50,00 Euro.	

	La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 comma 1 del codice civile.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero	
	valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare	
	l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni	

	di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci	
	dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal	
	Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta. L'assemblea	
	delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di Azioni di	

	Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 15 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax se presenti;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge e dall'assemblea;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale o di conciliazione contenuta negli	
	artt. 43 e ss. del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, codice fiscale, la P.IVA nonché	
	indirizzo di posta elettronica e numero di fax se presenti;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello	
	statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessate e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	

	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 16 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	

	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto entro trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata o altra modalità che ne attesta il	
	ricevimento alla Cooperativa.	
	In particolare <u>i soci lavoratori</u> , oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) b) c) d) e) ed f) sono ulteriormente	
	obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	avanti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione delle tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare <u>i soci volontari</u> , oltre a quanto previsto nei	

	precedenti punti a) b) c) d) e) ed f) sono ulteriormente	
	obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni,	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa	
	comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 17 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 18 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	

	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla società o altro	
	strumento che ne attesta il ricevimento. Gli amministratori	
	devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere a soggetti terzi attraverso	
	procedure di arbitrato o conciliazione, secondo le modalità	
	previste ai successivi artt. 43 e ss.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci	
	lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	
	Il Recesso del socio lavoratore comporta in ogni caso la	
	risoluzione del rapporto di lavoro.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 19 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5,	
	per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che si riferiscono al	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro	
	il termine di sessanta giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di	

	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e, nel	
	caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato per n. 2 (due) esercizi consecutivi, il	
	Consiglio di amministrazione se ne riserva la facoltà;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio	
	di amministrazione;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla	
	propria permanenza in società, disertando senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee	
	consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa. L'esclusione comporta in	
	ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione secondo le procedure previste sensi dell'art. 43	
	e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che ne attesti la	
	ricezione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di amministrazione su tali materie, sono demandate	
	alla decisione di soggetti terzi secondo le procedure	
	regolate dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 21 (Liquidazione del Capitale Sociale)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso del Capitale Sociale interamente versato,	
	eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 26,	
	lettera d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	

	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma,	
	del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 22 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	sociale interamente versato, eventualmente rivalutato, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale sociale	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro I 5	

	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore del capitale sociale per il quale non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso del capitale sociale, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica	
	e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai <u>soci cooperatori</u>	
	rappresentati da quote di valore né inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai <u>soci sovventori</u> ,	
	rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore	
	nominale di Euro 50,00, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle <u>Azioni di</u>	
	<u>Partecipazione Cooperativa</u> ciascuna del valore nominale di	
	Euro 50,00, destinato alla realizzazione di programmi	
	pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore del capitale sociale eventualmente non rimborsato ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	

	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote sociali dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli	
	amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo relativamente all'aspirante acquirente le	
	indicazioni previste nel precedente art. 15 con particolare	
	riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire Socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici	
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori	
	di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o se comunque	
	previsto, può essere presentato all'assemblea dei soci	
	unitamente al bilancio d'esercizio.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	

	bilancio di esercizio, può apportare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base dei	
	seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	

	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi e/o beni forniti e remunerati nell'esercizio.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi sociali)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax, posta elettronica, lettera	
	raccomandata A/R inviata o consegnata a mano ai recapiti	
	risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la	

	prova dell'avvenuta spedizione, almeno 15 (quindici) giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza.	
	In alternativa alla clausola sopra prevista la convocazione	
	dell'Assemblea può avvenire mediante avviso pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge	
	fissati dall'art.2366 c.c., ovvero in uno o più quotidiani	
	locali sia cartacei che su web, rispetto al Comune dove ha	
	sede legale la società, alcuni espressamente indicati:	
	"Gazzetta di Reggio"	
	"Il Resto del Carlino - Reggio"	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione ogni volta esso nel ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci, se presente, o	
	da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quanto siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	partecipa la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	

	L'Assemblea potrà essere aperta anche a soggetti terzi	
	quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti non	
	soci della Cooperativa e/o i consulenti esperti in materie	
	specifiche.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. approva il Bilancio sociale, qualora obbligata, secondo	
	quanto previsto dal Decreto Legislativo n.112 del 2017	
	3. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 10, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	4. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	5. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai	
	quali sono state emesse le azioni medesime;	
	6. procede alla nomina ed alla revoca degli amministratori;	
	7. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato alla Revisione Legale dei Conti;	
	8. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	

	9. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	10. approva i regolamenti interni;	
	11. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto. Essa ha luogo	
	almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	

	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per	
	la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di	
	pubblicazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	

	non siano in mora nei versamenti delle azioni/quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	(tre) soci complessivamente, compreso sè stesso.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	

	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	Amministratori sono rieleggibili.	

	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è	
	attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	

	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di quattro giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o	
	e-mail, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione	
	proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del cod. civ.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	

	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi	
	dovuti agli amministratori e ai membri del comitato	
	esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo	
	coma dell'articolo 2389.	
	L'assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio Sindacale)	
	Se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, l'Organo di Controllo si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti; i membri sono eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso	
	esso deve essere integralmente composto di revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	

	Art. 42 (Revisione legale dai conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al	
	Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è	
	esercitata da un revisore legale dei conti o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico	
	pari a tre esercizi.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola Arbitrale e di Conciliazione)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	

	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai	
	fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 ss.c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione, promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	

	tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	

	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	società o quando lasci presumere il venir meno della sua	
	leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci sovventori, eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 26, lett. d), e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti);	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 26, lett. d), e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	

	Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di versamento di una azione degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

52 di 53

53 di 53